

REGOLAMENTO (UE) 2022/238 DEL CONSIGLIO**del 21 febbraio 2022****che modifica il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/243 del Consiglio, del 21 febbraio 2022, che modifica la decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio ⁽²⁾ attua diverse misure previste dalla decisione 2013/184/PESC del Consiglio ⁽³⁾, tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi.
- (2) Considerato il perdurare della grave situazione in Myanmar/Birmania, il 21 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/243, che aggiunge 22 persone e 4 entità all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato della decisione 2013/184/PESC.
- (3) Al fine di evitare conseguenze indesiderate della designazione di una di tali entità, la decisione (PESC) 2022/243, ha introdotto nella decisione 2013/184/PESC una nuova deroga relativa al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di dette entità. Tale deroga consentirà agli operatori dell'Unione di procedere allo smantellamento dei pozzi di petrolio e di gas conformemente agli standard internazionali e di porre termine ai contratti con l'entità.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 401/2013.
- (5) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) n. 401/2013 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 quinquies ter

In deroga all'articolo 4 bis, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce 10 dell'allegato IV, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tale entità, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per:

- a) i compiti connessi allo smantellamento dei pozzi di petrolio e di gas in conformità degli standard internazionali, quali lo smaltimento dei rifiuti, le attività di bonifica dei siti necessarie per la sicurezza e il ripristino ambientale, la prestazione della correlata assistenza tecnica e il pagamento delle relative imposte e tasse, nonché retribuzioni e prestazioni sociali dei dipendenti; o

⁽¹⁾ Cfr. pag. 28 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75).

- b) il trasferimento prima del 31 luglio 2022 di azioni o interessi necessario per porre termine ai contratti conclusi con l'entità di cui alla voce 10 dell'allegato IV prima del 21 febbraio 2022.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
